

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di,

Fatto

Il sig., in nome e per conto del Gruppo promotore per la tutela della qualità degli spazi urbani nel quartiere di di, ha presentato, in data, istanza di accesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di istanza di accesso all'autorizzazione paesaggistica n. rilasciata dal Comune di in data e ed agli eventuali documenti allegati. L'autorizzazione è stata rilasciata per la "realizzazione di opere del verde in nuovo parco pubblico", in via

Specifica l'istante che il Gruppo da lui rappresentato ha partecipato al procedimento per il rilascio del parere preliminare all'autorizzazione paesaggistica nella seduta del

L'amministrazione dopo avere inviato una nota il nella quale ha invitato il ricorrente a prendere contatti con la Responsabile dell'Archivio per definire le modalità ed il giorno di visura, ha inviato una seconda nota, in data, con la quale ha chiesto al ricorrente copia dell'atto costitutivo del Comitato per verificare la sua legittimazione soggettiva.

Si evidenzia, inoltre, che in base ai documenti pervenuti alla scrivente Commissione, sembra che il ricorrente avesse già presentato ricorso al Difensore civico del Comune di avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione comunale alla richiesta di accedere a tutti gli atti e documenti relativi alla variante in corso d'opera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di opere di verde pubblico in località, individuate come Parco, Tale ricorso è stato accolto dal Difensore civico ritenendo il ricorrente legittimato ad accedere ai chiesti documenti sia perchè residente nel comune, sia perchè copromotore del Gruppo promotore per la tutela della qualità degli spazi urbani nel quartiere di, individuato come portatore di interessi diffusi e meritevoli di riconoscimento giuridico.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'istanza di accesso del, ha ad oggetto l'autorizzazione paesaggistica n. rilasciata dal Comune di in data e ed agli eventuali documenti allegati.

Tale autorizzazione è stata rilasciata per la "realizzazione di opere del verde in nuovo parco pubblico", quartiere, via

Dalla decisione del Difensore civico del 15 giugno 2007, sembra che il ricorrente già abbia avuto accesso alla variante in corso d'opera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di opere di verde pubblico in località, individuate come Parco

Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 45 del 2004, "Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155".

Pertanto, tenuto conto che il ricorrente ha partecipato alla seduta della Commissione paesaggio del e che è già stato consentito l'accesso ai documenti su indicati a seguito della decisione del difensore civico, la Commissione esprime, l'avviso che il ricorrente abbia diritto di accedere all'autorizzazione paesaggistica n. ed ai documenti allegati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente:

contro

Resistente: Commissione Esami Avvocato presso la Corte d'appello di, ...
Sottocommissione

Fatto

Il dr., il quale nell'anno ha partecipato, presso la Corte d'appello di, all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ed è risultato non ammesso alla prova orale, ha chiesto copia degli elaborati - corretti nella stessa seduta nella quale erano stati corretti i suoi - redatti dai concorrenti che erano stati ammessi alle prove orali.

Il presidente della .. Sottocommissione ha respinto l'istanza perché " non è possibile fornire a terzi documenti o dati altrui in assenza di specifico provvedimento proveniente dall'Autorità a ciò preposta".

Avverso detto diniego di accesso il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione; resiste con memoria il presidente della .. Sottocommissione affermando che il richiedente non può considerarsi interessato né la Commissione può ritenersi "Pubblica Amministrazione".

Diritto

Con il ricorso si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto l'esame degli elaborati redatti nella stessa seduta dai concorrenti ammessi costituisce elemento necessario alla valutazione della fondatezza della tutela giudiziaria nei confronti del provvedimento di non ammissione alle prove, e, quindi, elemento necessario per l'esercizio della tutela stessa.

Il ricorso, notificato ai controinteressati, è fondato posto che la necessità di detta valutazione è elemento sufficiente ai fini della sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 15 ottobre 2007

Non trovato diritto di accesso endoprocedimentale

La Snam Rete Gas, con nota del, ha chiesto alla scrivente Commissione di rigettare il ricorso per incompetenza, dal momento che la medesima è competente a conoscere i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego dell'accesso, espressi o taciti, delle "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato", (legge n. 241 del 1990, art. 25, comma 4). La Snam Rete Gas ha, poi, precisato di essere "beneficiaria e promotrice dell'espropriazione", non "autorità espropriante", che la medesima non è titolare di alcuna concessione atteso che il trasporto di gas naturale in Italia è attività che si svolge in regime di libera iniziativa, che non è general contractor della procedura in esame e che, in sede di esecuzione, può qualificarsi come committente dell'opera. Ribadisce, infine, la Snam Rete Gas che l'istanza della sig.ra, non specificando il procedimento oggetto della richiesta configura un'istanza preordinata ad un illegittimo controllo generalizzato dell'operato della Snam stessa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La Snam Rete Gas ha negato l'accesso affermando che la richiesta non specificava il procedimento al quale i documenti si riferivano e che la medesima doveva essere rivolta agli enti responsabili del procedimento, ossia Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero Sviluppo Economico.

Al riguardo si rileva che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente "l'istanza di accesso ai documenti può non recare la puntuale indicazione degli specifici atti richiesti in tutti i casi in cui l'effettiva esistenza di tali atti sia circostanza ignota al richiedente il quale, pertanto, non potrebbe in ogni caso rendere più puntuale la formulazione della sua domanda" (T.A.R. Basilicata Potenza, 3 aprile 2006, n. 162 e T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 dicembre 2005, n. 20171).

Nel caso in questione, si ritiene che la ricorrente, sulla base degli elementi in proprio possesso, abbia fornito alla Snam Rete Gas gli elementi necessari ad identificare i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Per quanto riguarda il secondo motivo di diniego si rileva che essendo la Snam Rete Gas un concessionario di pubblico servizio, essendole stata affidata la progettazione, realizzazione e la gestione del metanodotto, alla medesima si applicano le disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in tema di accesso (ricorso contro s.p.a. seduta della Commissione per l'accesso 20 dicembre 2006).

Del resto la recente giurisprudenza ha stabilito che "le regole operanti in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (come concessionari di pubblici servizi e società ad azionariato pubblico) e ciò sulla base di una linea interpretativa, che ha ottenuto conferma legislativa con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Tuttavia, mentre l'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, l'accesso ai documenti dei soggetti privati va riconosciuto solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i

quali sussiste l'esigenza di garantire il rispetto del principio di buon andamento, cui la trasparenza è funzionale" (Consiglio Stato , sez. VI, 09 marzo 2007, n. 1119).

Si rileva, infine, che ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge n. 241 del 1990 la richiesta di accesso "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente"; pertanto, qualora la Snam Rete Gas detenga i documenti richiesti la scrivente Commissione esprime l'avviso che la medesima sia tenuta a consentire l'esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Snam Rete Gas, Costruzioni progetto importazione sud, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Centro Ospedaliero

“.....” di

e nei confronti di: Sig.

Fatto

La signora, dipendente civile del Ministero della Difesa, imputata in un giudizio penale avanti il Giudice di Pace di, per il reato di diffamazione nei confronti di un collega, il Sig., tramite il proprio legale, ha formulato al Centro Ospedaliero “.....” di un'istanza di accesso ai documenti concernenti la pratica indennitaria per causa di servizio presentata da quest'ultimo.

In particolare, la signora ha chiesto di accedere alle “richieste (con relativi allegati) di riconoscimento di dipendenza di patologie da causa di servizio presentate dal Signori... ovvero alle richieste (con relativi allegati) di cui comunque la pubblica amministrazione interpellata fosse a conoscenza per ragioni di servizio o ufficio, a partire dal ad oggi, nonché delle relative risposte delle competenti Commissioni o delle relazioni dell'Ufficio interessato”, al fine di verificare la sussistenza o meno del danno e/o del nesso causale lamentato dallo stesso con i comportamenti tenuti dall'odierna ricorrente nel

Il Sig. si è infatti costituito parte civile nel suddetto procedimento penale, chiedendo la condanna dell'imputata al risarcimento di un danno per “non meno di euro", asserendo un nesso causale tra un contestato comportamento della signora e un grave danno alla sua salute (“una pretesa patologia da stress o da trauma psicologico o neurologica o da mobbing”), allorquando, nel, entrambi prestavano servizio presso ilin

Il Centro Ospedaliero “.....” di, con nota dell'....., ricevuta in data, non ha accolto l'istanza di accesso per i documenti richiesti, “contenendo i medesimi dati sensibili riguardanti terzi” e specificando che “tanto si esplicita in aderenza agli artt.364-368 cpp, nel richiamo agli stessi operato dall'ultimo comma del 391 quater del codice penale di rito”.

Pertanto, la signora, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Ebbene, nel ricorso presentato, si deve ritenere il diritto all'onorabilità personale della ricorrente, citata per diffamazione in un procedimento penale, senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Sembra opportuno, ancora, ricordare come l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è

consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che il richiamato Codice della privacy, all’art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l’accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un’istanza ostensiva – tra la tutela della riservatezza e l’interesse all’accesso va risolto in favore di quest’ultimo per le ragioni che seguono:

in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l’interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell’atto è strettamente connesso all’esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale della signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell’opposizione formulata dall’amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – .. Reparto – –
Ufficio Relazioni con il Pubblico,

Fatto

Il Luogotenente, in forza al Nucleo Comando della Compagnia di, a seguito della contestazione di un addebito disciplinare conseguente ad uno scritto apparso su sito <http://www.....> con nickname, ha presentato, in data istanza di accesso a qualsiasi documento relativo all'argomento oggetto del forum con firma, ivi compresi gli appunti qualora rilevanti, redatti dai seguenti uffici: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale dei Carabinieri ".....", Comando Regione Carabinieri ".....", Comando Provinciale dei Carabinieri di, Comando Compagnia Carabinieri di, Il ricorrente specifica che i documenti sono necessari per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione ad avviare il procedimento disciplinare, al fine di poterli contestare.

L'amministrazione, con nota del, ha invitato il ricorrente a precisare i documenti oggetto della richiesta non potendosi imporre alla medesima né un onere di ricerca né l'elaborazione di dati in suo possesso. Precisa, poi, l'amministrazione che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta ai sensi dell'art. 6, comma 5 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – ... Reparto – – Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il, ha rammentato che il ricorso in esame è inammissibile non essendosi formato il silenzio rigetto a seguito dell'invito alla regolarizzazione della richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In effetti, pur avendo l'istanza di accesso ad oggetto qualsiasi documento relativo all'argomento oggetto del forum con firma, redatto dalle amministrazioni indicate, tuttavia la motivazione della richiesta, ossia la conoscenza dei documenti posti a base del procedimento disciplinare, vale a circoscrivere l'istanza.

Inoltre, essendo il ricorrente parte del procedimento disciplinare è titolare di un interesse concreto ed attuale ad accedere ai documenti in base ai quali è stato avviato il procedimento stesso, anche al fine di potere presentare memorie ed osservazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri – Reparto – ... – Ufficio Relazioni con il Pubblico, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente:, elettivamente domiciliato in via, presso lo studio dell'avv.

Contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri – Nucleo Relazioni con il Pubblico

Fatto

L'Appuntato scelto essendo interessato a prestare servizio presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero ha presentato richiesta di adesione alle seguenti interpellanze: n. 2001-6/T-3-4/Pers. BAC dell'.....; n. 2001-6/T 18-1/Pers. BAC del; n. 2001-6/T37-1/Pers BAC del; n. 2001-6/T-70-1/Pers. BAC del L'amministrazione ha, tuttavia, risposto solo all'interpellanza n. 2001-6/T37-1/Pers BAC del comunicando che il personale indicato nella comunicazione sarebbe stato preso in considerazione dall'amministrazione per l'individuazione dei militari da impegnare all'estero. L'amministrazione non ha, invece, provveduto a fornire alcuna risposta alle altre interpellanze.

Il ricorrente, non rientrando tra i militari selezionati dall'Amministrazione per essere impiegati presso le Rappresentanze Diplomatiche estere, ha presentato, in data istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi alle scelte effettuate dall'amministrazione in ordine alle interpellanze su indicate, nonché i documenti contenenti i criteri adottati per l'individuazione dei militari impegnati o da impegnare all'estero, con gli elenchi del personale risultato idoneo.

L'amministrazione, con nota del ha negato l'accesso affermando che l'individuazione delle risorse da impiegare costituisce attività di pianificazione e programmazione sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 16 settembre 2003, n. 603.

Avverso il provvedimento di diniego il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri – Nucleo Relazioni con il Pubblico l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, stabilisce all'art. 7 che le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento: comunicazione dell'inizio del procedimento (art. 5) ed alla partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento (art. 6), "non si applicano all'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali è fatta salva la particolare disciplina che ne regola la formazione".

Si ritiene, tuttavia, che l'attività volta a selezionare il personale da inviare all'estero sia assimilabile ad una procedura selettiva non costituisca attività di pianificazione e programmazione. Trattandosi di attività attraverso la quale viene selezionato il personale da inviare all'estero, si ritiene che il ricorrente, quale partecipante alla procedura in esame, sia portatore di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che sicuramente ha rilevanza giuridica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri – Nucleo Relazioni con il Pubblico, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente:

contro

Resistente : INPS di

Fatto

..... , che aveva prestato la propria attività di coltivatrice diretta presso l'azienda agricola di famiglia , condotta prima dal padre e poi dalla sorella , dopo aver ricevuto , per conoscenza , dall'INPS di comunicazione, inviata alla sorella , di cancellazione di essa dall'azienda , proponeva istanza di accesso ai documenti che avevano determinato la sua cancellazione.

L'INPS negava l'accesso adducendo che gli atti erano sottratti all'accesso dal suo regolamento , e nuovamente adita per precisazione della sua risposta , indicava gli articoli del citato regolamento che vietavano il diritto all'accesso.

La , con istanza protocollata in data , proponeva istanza di riesame , ai sensi dell'art. 13 , comma quinto , del regolamento di cui alla legge n. 241/1990 , e l'INPS confermava puramente e semplicemente il precedente diniego , avvertendo che avverso il diniego era previsto il ricorso al TAR.

La , premesso che non le era stata data comunicazione , ai sensi dell'art. 7 legge n.241 del 1990 , del procedimento , promosso dalla sorella , che aveva portato alla sua cancellazione dall'azienda , ha proposto , avverso il diniego di accesso , ricorso , datato , a questa Commissione .

Diritto

Con il ricorso in esame si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto l'esame degli atti che hanno condotto al provvedimento di cancellazione sono necessari al fine di stabilire l'opportunità di proporre tutela giudiziaria avverso detto provvedimento.

L'INPS ha ritenuto di negare l'accesso precisando molto genericamente che il provvedimento di rigetto " è riferito ai punti 9,13,16,19 del citato regolamento INPS".

Dall'esame del suddetto regolamento questa Commissione non ravvisa, però, i motivi ostativi indicati, peraltro alquanto genericamente, dall'INPS.

Il ricorso è , quindi , fondato e va accolto posto che la necessità , ai fini di tutela giurisdizionale, di prendere conoscenza dei documenti, oggetto della istanza di accesso, è elemento sufficiente ai fini della sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale, secondo il disposto dell'art.22, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso a riesaminare la questione sulla base di quanto indicato in motivazione.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente: Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche
contro
Amministrazione resistente: Ministero degli affari esteri – Direzione generale cooperazione allo
sviluppo (D.G.C.S.)

Fatto

Il dr., in qualità di della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, riferisce dell'indizione di un concorso da parte della D.G.C.S. per la copertura di posti di Le domande sono state selezionate da una Commissione istituita all'uopo. La commissione citata, prosegue il ricorrente, non ha reso noto l'esito dei propri lavori in merito ai criteri da adottare per la selezione. Pertanto, ritenendo di avere interesse in tal senso, l'O.S. ricorrente ha chiesto l'accesso a tutti gli atti della commissione, accesso negato in data dall'amministrazione resistente in quanto non supportata da interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. Contro il diniego, l'O.S. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione deducendo la titolarità di posizione qualificata all'accesso e l'irrilevanza del profilo, eccetto dall'amministrazione, concernente l'assenza di obblighi informativi in capo alla p.a. nei confronti dell'O.S. ricorrente. In data l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

L'esame del merito della questione impone di verificare quali siano i limiti dell'accesso da parte di soggetti esponenziali di interessi diffusi e/o collettivi. Sul punto la lett. b), del co. 1, articolo 22, legge n. 241/1990, nel nuovo testo risultante dalla riforma del 2005, include tra i soggetti interessati all'accesso i portatori di interessi pubblici e diffusi, prima della riforma menzionati solo nel regolamento governativo adottato con d.p.r. n. 352/1992.

La semplice previsione di tali soggetti nel novero di quelli legittimati all'esercizio del diritto di accesso non risolve, tuttavia, una serie di problemi sorti già dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione e afferenti proprio ai contenuti della legittimazione dei portatori di interessi diffusi. La giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione ha distinto tra interesse ad accedere proprio dell'ente esponenziale e interesse ad accedere fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati; il primo meritevole di essere soddisfatto, il secondo, viceversa, no. Nel caso di specie occorre verificare se la documentazione richiesta dall'O.S. sia funzionale al soddisfacimento di interessi propri del sindacato o dei singoli iscritti. Al di là della circostanza che nel gravame sembra accedersi a questa seconda alternativa, va detto che in alcuni precedenti la giurisprudenza ha riconosciuto la titolarità dell'accesso in capo ad un ente portatore di interessi diffusi, quando la richiesta sia motivata dalla necessità di verificare l'equilibrata gestione delle risorse umane (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 1998, n. 752). In senso contrario si è sostenuto che la verifica della titolarità di un interesse qualificato in capo al portatore di interessi diffusi non coincide con l'interesse (di fatto) all'uso corretto da parte dell'amministrazione.

La richiesta dell'O.S. odierna ricorrente, invero, sembra atteggiarsi a strumento di controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione, come tale vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90. Al riguardo va rilevato che nel concetto di equilibrata gestione delle risorse umane non sembra possa rientrare l'indizione di procedura concorsuale per far fronte ad esigenze dell'ufficio. Circa gli esiti delle